

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6060 del 31/12/2019
Oggetto	IDROELETTRICO 12 - Variante in sanatoria agli atti di concessione per la derivazione da acque superficiali, relativi alle centrali di Ligonchio e Predare, ad uso idroelettrico, titolare Enel Produzione.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6263 del 31/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2102/2013, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO:

- che agli atti trasferiti alla competenza di questa Amministrazione, risultano presentate da ENEL SpA due istanze di concessione in sanatoria con variante come di seguito specificato:
 - istanza presentata in data 18/07/1994, (rio Guadarolo) per la Centrale di Predare nel

- Comune di Ligonchio (RE), reiterata da ERGA S.p.A con nota n.4836 del 03/12/1999;
- istanza presentata in data 09/05/1996, (rio Freddo) per la Centrale di Ligonchio e Predare nel Comune di Ligonchio (RE), reiterata da ERGA S.p.A con nota n.4834 del 03/12/1999;
 - che i prelievi effettuati in regime di sanatoria afferiscono gli impianti di Predare e Ligonchio (Rossendola e Ozola) che con le rispettive opere di derivazione sono stati autorizzati con Decreto n.140 del 14/02/1930 e con Decreto n.1968 del 05/04/1933 (cod. pratica Idroelettrico12);
 - che tali varianti in sanatoria riguardano l'aumento della portata derivata, dovuta all'aggiunta delle derivazioni dal rio Guardarolo, per $0,067 \text{ m}^3/\text{s}$ di Q_{MED} , e dal rio Freddo, per $0,0163 \text{ m}^3/\text{s}$ di Q_{MED} , con conseguente richiesta di incremento della potenza nominale media complessiva delle due centrali di Ligonchio (Ozola e Rossendola) e Predare da 8.019,17 kW, assentiti in concessione, a 8.274,38 kW;
 - che sulle derivazioni richieste in sanatoria è stata avviata una procedura di verifica (screening) conclusasi con d.G.R. n.425/2012;

DATO ATTO che:

- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n.327 del 16/10/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la domanda è stata istruita quale variante alla concessione ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;
- la scadenza della presente concessione resta fissata ai sensi dell'D.lgs. 79/1999, art. 12, c. 6;

CONSIDERATO che la derivazione: in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che con nota n.168875 del 31/10/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi sincrona *ex-art. 14-ter* l. n.241/1990;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (nota prot. PG/2019/192266 del 16/12/2019);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota prot. PG/2019/192421 del 16/12/2019);
- Provincia di Reggio Emilia (nota prot. PG/2019/192501 del 16/12/2019);

DATO ATTO che il richiedente non è stato in grado di fornire tutte le informazioni ed i dati necessari a comporre un quadro conoscitivo completo, in particolare relativamente all'idrologia del bacino sotteso dalle derivazioni afferenti le centrali di Ligonchio e Predare, asserendo che l'elaborazione della documentazione richiedeva una tempistica incompatibile con quella dei lavori della conferenza;

CONSIDERATO peraltro che sia opportuno portare a conclusione un procedimento aperto da tempo e aggiornare gli atti concessori rispetto ad un assetto in essere già precedentemente alla presentazione delle istanze in sanatoria;

RITENUTO tuttavia che a seguito della presentazione della documentazione necessaria al completamento del quadro conoscitivo il presente atto potrà essere rivisto ed aggiornato in coerenza coi dati presentati;

PRESO ATTO CHE la delibera di screening (d.G.R.n.425/2012) ha prescritto il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) per un quantitativo pari a 9 l/s nel rio Guardarolo e per un quantitativo pari a 2 l/s nel Rio Freddo;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV), così come prescritto dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (n.192266 del 16/12/2019):

- sul T. Ozola a valle della Diga alta, attualmente pari a 74 l/s, debba essere aggiornato nella misura pari a 110 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e nella misura pari a 190 l/s in quello invernale (ott-apr);
- sul T. Ozola a valle di Predare, attualmente pari a 115 l/s, debba essere aggiornato nella misura pari a 210 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e nella misura pari a 340 l/s in quello invernale (ott-apr);
- sul T. Rossendola a valle della diga alta, attualmente pari a 41 l/s, possa essere confermato come tale in attesa delle informazioni relativa all'idrologia di tale sottobacino;

ACCERTATO che il richiedente:

- dovrà versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, quanto dovuto a titolo di spese istruttorie per un importo pari a € 323,00, mentre non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse fino al canone 2019 compreso;
- dovrà versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la somma pari a €119.367,79 dovuta a titolo di deposito cauzionale, ovvero costituire fidejussione per lo stesso importo e dovrà sottoscrivere il disciplinare aggiuntivo allegato al presente atto;
-

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione (cod.pratica Idroelettrico 12) e dato atto che i prelievi sono stati effettuati legittimamente ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.152/99 e dell'art 96 del D.lgs n. 152/2006;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di variare in sanatoria gli atti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale (cod. pratica Idroelettrico 12), intestate a Enel Produzione SpA, p.iva 05617841001, come di seguito riportato:

- ai prelievi già autorizzati con Decreto n.140 del 14/02/1930 e con Decreto n.1968 del 05/04/1933 sono aggiunti n.2 prelievi, già esistenti ed in esercizio, da acque superficiali su rio Guardarolo e rio Freddo nel comune di Ligonchio (RE);
- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
- portata media di esercizio dei prelievi aggiuntivi pari a 0,067 m³/s sul rio Guardarolo, e pari a 0,0163 m³/s sul rio Freddo;
- potenza nominale complessiva delle due centrali Ligonchio (Rossendola e Ozola) e Predare pari a 8.274,38 kW;

2. di stabilire i seguenti valori di deflusso minimo vitale (DMV):

- sul rio Guardarolo pari a 9 l/s;
- sul Rio Freddo pari a 2 l/s;
- sul T. Ozola a valle della Diga alta pari a 110 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e pari a 190 l/s in quello invernale (ott-apr);
- sul T. Ozola a valle di Predare pari a 210 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e pari a 340 l/s in quello invernale (ott-apr);
- sul T. Rossendola a valle della diga pari a 41 l/s;

3. di stabilire che il concessionario presenti entro 120 giorni dalla notifica del presente atto la documentazione tecnica necessaria al completamento del quadro conoscitivo di dettaglio, con particolare riferimento all'idrologia;

4. di stabilire che a seguito della presentazione della documentazione di cui al punto precedente il presente atto potrà essere rivisto e aggiornato in coerenza coi dati presentati;
5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2019 in 119.367,79 euro, dando atto che lo stesso è già stato versato, mentre sono da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica del presente atto 323,00 euro a titolo di spese istruttorie;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 119.367,79 euro che dovrà essere versato nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente atto o sostituito nel medesimo termine da fidejussione;
7. di confermare la durata delle concessioni come già stabilito dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6;
8. di approvare il disciplinare integrativo di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante che dovrà essere sottoscritto dal concessionario nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto;
9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE INTEGRATIVO

contenente gli obblighi e le condizioni della variante in sanatoria alla concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali per aggiunta di n.2 opere di prese già esistenti, rilasciata a Enel Produzione SpA, p.iva 05617841001 (cod. pratica Idroelettrico 12).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Alle derivazioni già concesse con Decreto n.140 del 14/02/1930 e con Decreto n.1968 del 05/04/1933 si aggiungono da n. 2 opere di presa sul già esistenti ed in esercizio da acque superficiali su rio Guardarolo e rio Freddo.
2. Tali opere di presa aggiuntive sono site in Comune di Ligonchio (RE).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico per un totale complessivo di potenza nominale media, negli impianti di Ligonchio-Rossendola, Ligonchio-Ozola, Predare, pari a 8.274,38 kW.
2. Il prelievo di risorsa idrica assentito in sanatoria in aggiunta a quanto già concesso avviene con portata media di esercizio pari a 0,067 m³/s sul rio Guardarolo, e pari a 0,0163 m³/s sul rio Freddo.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il deflusso minimo vitale (DMV) che dovrà essere garantito a valle del punto di derivazione rispetterà i seguenti valori: sul rio Guardarolo pari a 9 l/s; sul Rio Freddo pari a 2 l/s; sul T. Ozola a valle della Diga alta pari a 110 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e pari a 190 l/s in quello invernale (ott-apr); sul T. Ozola a valle di Predare pari a 210 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e pari a 340 l/s in quello invernale (ott-apr); sul T. Rossendola a valle della diga pari a 41 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT10C0760102400001018766285, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a 119.367,79 euro, viene restituito alla scadenza della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINUNCIA

1. È confermata la durata della concessione nella misura già stabilita dal D.lgs n.79/99, art. 12, c.6.
2. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il

codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

10. Il concessionario per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché

l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

11. Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 – SOVRACANONI

Il concessionario è tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi e ai comuni compresi nel bacino imbrifero montano in cui ricadono le derivazioni quanto dovuto a titolo di sovracanone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.